

CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- **AUTOMOBILE CLUB UDINE**, ente pubblico a base associativa (di seguito denominato “committente”), con sede legale in UDINE – Via Tricesimo, 46 - prov. (UD) partita I.V.A. e C.F. 00160740304, nella persona del Direttore pro tempore Dott.ssa Maddalena Valli, nata ad Arezzo il 15.3.1963, preposto ai sensi dello Statuto a numerose attività istituzionali, tra le quali la promozione, lo studio e l’attuazione di iniziative in tema di educazione stradale;

e

- il Sig. **MISDARIS FURIO** (di seguito denominato “collaboratore”), nato a TRIESTE (TS) il 29/08/1946, domiciliato a UDINE (UD) in VIA VENETO 4/C INT.2 C.F. MSDFRU46M29L424H;

premesse

- L’Automobile Club Udine è un ente pubblico a base associativa che ha tra le proprie attività istituzionali anche la promozione, lo studio e l’attuazione di iniziative in tema di educazione stradale;
- L’Automobile Club Udine non può far fronte a tale esigenza con personale in servizio e quindi, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs 165/2001 e s.m.i., intende conferire un incarico di collaborazione ad un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza per l’attività didattica, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- tale incarico si caratterizzerà per la mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione, in quanto il collaboratore non sarà inserito nell’organizzazione e godrà di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell’adempimento pur agendo in funzione delle finalità e delle necessità dell’Automobile Club Udine;
- L’Automobile Club Udine si riserva di fornire orientamenti ed indicazioni di ordine generale in merito alle attività che il collaboratore potrà in essere e quest’ultimo relazionerà all’A.C.U. circa il buon fine delle medesime
- la prestazione ha carattere personale e continuativo;
- la collaborazione si innesta nel quadro di un rapporto unitario senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita
- il collaboratore dovrà svolgere tutte quelle attività che risultino opportune e necessarie a promuovere, diffondere e divulgare l’educazione alla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

Art. 1) Premessa

La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

Art. 2) Natura della collaborazione

Oltre all’attività di docenza, che verrà svolta presso le istituzioni scolastiche o in altri luoghi preventivamente concordati con i destinatari dei corsi organizzati dall’Ente, il collaboratore, si



impegna ad effettuare le altre attività in piena autonomia organizzativa e operativa nei tempi, nei luoghi e in modalità che riterrà più opportuni. In particolare il collaboratore dichiara di avvalersi alternativamente e in via discrezionale della facoltà di effettuare la prestazione che forma oggetto del contratto, anche attraverso tecnologie "in remoto", presso la propria abitazione, effettuando l'attività in massima autonomia.

A tale proposito il collaboratore preavvertirà il Committente entro un congruo termine sulle giornate e orari di svolgimento della prestazione nell'ipotesi di accesso presso la sede aziendale affinché siano messe a disposizione del consulente le risorse umane dell'ufficio amministrativo ai soli fini di poter svolgere al meglio la funzione consulenziale di cui al presente contratto.

Tale prestazione sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente.

Art. 3) Oggetto della collaborazione

Il collaboratore dovrà svolgere a favore del committente la seguente prestazione:

attività didattica e di formazione all'interno delle iniziative che l'Ente realizzerà nel settore istituzionale dell'educazione e formazione alla sicurezza stradale.

Oltre all'attività di docenza, l'attività del collaboratore comprenderà anche:

- ideazione, pianificazione e organizzazione dei corsi teorico/pratici e/o delle altre iniziative accomunate dall'obiettivo di informare, educare, promuovere e diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza;
- coordinamento delle varie attività del settore dell'educazione stradale e dei rapporti con i vari soggetti a vario titolo interessati (insegnanti, referenti istituzionali, ecc.) in sintonia e secondo gli orientamenti dell'ACU stesso.

Art. 4) Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività, né di osservanza di un orario di lavoro, restando libero, il collaboratore, di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno. La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il collaboratore obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica, né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale. In particolare, oltre a non dover osservare un orario di lavoro, il collaboratore non dovrà giustificare assenze, né assoggettarsi al codice disciplinare aziendale. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse del Committente.

Art. 5) Durata

La presente collaborazione avrà durata a decorrere dal 04/01/2018 fino al 31/12/2020 escludendo ogni tacita proroga. Le parti comunicheranno reciprocamente in forma scritta, almeno 20 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 30 giorni.

Art. 6) Corrispettivo e modalità di pagamento

Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo lordo su base annua pari ad euro € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). Le parti danno atto che il compenso è commisurato all'attività effettivamente svolta, calcolata sulla base della programmazione delle attività istituzionali descritte nei piani di attività dell'Ente. Oltre al corrispettivo pattuito, il committente si impegna a versare quanto stabilito dalle norme vigenti (le ritenute previdenziali e ritenute assicurative contro gli infortuni, nonché le ritenute fiscali).



Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate semestrali posticipate; l'erogazione sarà subordinata ad una verifica periodica dell'attività svolta; il committente valuterà mensilmente lo stato di avanzamento dell'attività svolta dal collaboratore.

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72; a tal fine il collaboratore dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritto in alcun albo professionale, ruolo od elenco.

Quanto al rimborso delle spese sostenute e documentate dal collaboratore, per viaggio, vitto e alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal proprio comune di domicilio fiscale o dalla sede della committente dove viene prestata la collaborazione, così come per ogni altra spesa documentata si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione del presente contratto, lo stesso spetterà solo se le trasferte e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dalla committente.

Art. 7) Cause di risoluzione

Oltre a quanto previsto nel successivo art. 10, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

Art. 8) Obblighi di riservatezza

Tutte le informazioni riservate che verranno scambiate tra le parti al solo scopo di svolgere al meglio la prestazione di cui al presente contratto. Ai fini del presente accordo debbono intendersi "Informazioni riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate dal Committente che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti il Committente o in ogni caso riferibili allo stesso. A tale fine il collaboratore si obbliga:

- a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni ricevute e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito del presente contratto;
- a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi le informazioni riservate ricevute;
- stante la facoltà di esercitare la propria prestazione anche al di fuori della sede aziendale, ad adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare l'accesso non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle informazioni riservate.

Ogni e qualsiasi violazione delle obbligazioni di riservatezza assunte con il presente atto dal collaboratore comporterà il diritto per il Committente ad ottenere l'immediata risoluzione dell'incarico e l'obbligo in capo alla parte inadempiente di corrispondere a titolo di risarcimento del danno di un importo pari ad € 10.000 (diecimila) a titolo di penale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.;

Art. 9) Privacy

Il collaboratore dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/ 1996 per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal presente contratto ed esprime il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati anche sensibili ai sensi degli artt. 11 – 20 – 22.

Art. 10) Obblighi del collaboratore in tema di tracciabilità e anticorruzione

Il collaboratore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi in capo ai collaboratori e fornitori dell'ACU dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dell'Ente, pubblicati sul sito istituzionale, la cui violazione sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto.



Art. 11) Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Udine.


Art 12) Efficacia

Il presente contratto acquista efficacia dopo la sua pubblicazione sul sito dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, 03/01/2018

Il Collaboratore



La Committente

AUTOMOBILE CLUB - UDINE
INDEBITTA
(Ditta: Gasparina Valli)

